

N. R.G.



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione IX Civile - Famiglia**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Laura Maria Cosmai	Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice rel.
Dott.ssa Marina Bruni	Giudice Onorario

Riunito in camera di consiglio in data 7.10.2016 a seguito di:

**RICORSO**

**artt. 316 comma 4, 337bis c.c**

**artt. 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c**

proposto

**DA**

rappresentata e difesa

dall'avvocato presso il cui studio in  
è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso

***Ricorrente***

**CONTRO**

rappresentato e difeso

dall'avvocato presso il cui studio in  
è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione

***Resistente***

1  
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'Q' shape with a vertical line through it, and a horizontal line at the bottom.

letti gli atti ed i documenti di causa;  
sentita la relazione del Giudice Relatore Delegato;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2016 davanti al Giudice  
Onorario Delegato;  
pronuncia il seguente

### DECRETO

Con ricorso, depositato in data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, premesso di avere avuto una convivenza *more uxorio* con \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_ dalla quale era nato il \_\_\_\_\_, riconosciuto da entrambi i genitori, chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sé, nella casa familiare, sita in Milano \_\_\_\_\_, condotta in locazione, da assegnare alla stessa, di regolamentare le frequentazioni tra il padre e il figlio come in dettaglio in ricorso indicato, tenendo conto che il resistente vive e lavora a \_\_\_\_\_, dichiarando la propria disponibilità a continuare a mettere a disposizione del padre l'immobile di sua proprietà a Milano \_\_\_\_\_ ove poter tenere il bambino nei week end di sua pertinenza, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 1.300, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie.

Con memoria di costituzione, depositata in data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre a Milano, l'assegnazione alla ex compagna della casa familiare di viale \_\_\_\_\_, una regolamentazione delle visite con il figlio che garantisse una certa flessibilità nei week end e più ampi spazi durante il periodo estivo, la disponibilità in suo favore dell'immobile di Milano \_\_\_\_\_, formalmente intestato alla ex compagna ma al cui acquisto pure aveva contribuito, per poter tenere il figlio a Milano nei week end di sua pertinenza e offriva quale contributo al mantenimento del minore la somma mensile di € 700, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.



Le parti e i loro procuratori comparivano avanti al Giudice Onorario delegato all'udienza del 27.11.2015 dando atto di voler perfezionare un accordo e, dopo un ulteriore rinvio disposto fuori udienza su istanza congiunta, all'udienza del 13.5.2016 chiedevano un ulteriore differimento, dando atto che era stato raggiunto un accordo di massima da perfezionare quanto ai profili economici.

Alla successiva udienza del 7.10.2016 il Giudice Onorario Delegato prendeva atto che l'accordo di fatto non era stato raggiunto; il procuratore di parte resistente depositava l'accordo sottoscritto dalle parti per l'udienza del 13.5.2016 alla cui produzione il procuratore della ricorrente si opponeva, allegando che tale intesa aveva carattere solo provvisorio in vista delle vacanze estive e ciascuna parte confermava le proprie posizioni in relazione ai tempi di permanenza del minore con il padre e alla misura del contributo al mantenimento, collegando quest'ultima anche alla questione dell'immobile di Milano (conf. verbale di udienza del 7.10.2016).

Premette il Collegio che, in mancanza di un accordo complessivo delle parti che non hanno dato prova, nonostante le udienze dedicate alla conciliazione, di essere in grado di trovare soluzioni condivise sia per la gestione dei tempi di frequentazione tra il padre e il figlio che, invece, proprio in ragione della distanza geografica e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, avrebbero richiesto massima flessibilità, sia per la questione economica che coinvolge anche aspetti di cui il Tribunale non può disporre, potrà provvedere in applicazione dei criteri di legge sia sulla responsabilità genitoriale, dettando statuizioni di fatto "imposte" e ritenute rispondenti all'interesse di anche in ragione dell'età e della distanza geografica dei luoghi di residenza dei genitori sia sulla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, tenuto conto della capacità reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori che è agevolmente ricostruibile sulla base del materiale probatorio già agli atti e considerati gli altri parametri di riferimento di cui all'art. 337ter comma 4 c.c.

Deve essere disposto l'affidamento condiviso di ai genitori, trattandosi del regime previsto dal legislatore a garanzia del diritto del minore alla bigenitorialità in mancanza di elementi di inidoneità genitoriale neppure allegati dalle parti e il



collocamento del minore presso la madre a Milano anche ai fini della residenza anagrafica, aspetto questo su cui le parti concordano nelle loro richieste.

Quanto ai tempi di permanenza di \_\_\_\_\_ con il padre, tenuto conto di quanto sopra premesso e al fine di garantire continuità nella relazione tra il padre e il figlio, deve disporsi che il padre possa tenere con sé il figlio a week end alternati dal venerdì sera entro le ore 19.00 alla domenica sera entro le ore 21.00, per le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre, per le vacanze pasquali e le vacanze di carnevale ad anni alterni con la madre, per gli altri ponti scolastici ad anni alterni con la madre, per le vacanze estive cinque (5) settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno e in mancanza di accordo una settimana nel mese di giugno dopo la sospensione della attività scolastica e dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto ad anni alterni con la madre, cominciando in mancanza di diverso accordo tra i genitori per le vacanze estive 2017 una settimana a giugno dal 19 giugno 2017 al 26 giugno 2017 con il padre e dal 1 luglio 2017 al 15 luglio 2017 con la madre, dal 16 luglio 2017 al 31 luglio 2017 con il padre, dal 1 agosto 2017 al 16 agosto 2017 con la madre e dal 17 agosto al 31 agosto con il padre e così ad anni alterni, salvi migliori accordi che i genitori eventualmente raggiungano nell'interesse del figlio.

La casa familiare, sita in Milano \_\_\_\_\_, condotta in locazione, deve essere assegnata ex art. 337sexies c.c alla signora \_\_\_\_\_ in quanto genitore collocatario prevalente di \_\_\_\_\_ anche in ragione del fatto che tale ambiente costituisce l'habitat domestico in cui il minore ha vissuto negli ultimi anni e che sul punto i genitori hanno concordato, dovendo le parti provvedere a regolarizzare con la proprietà l'intestazione del contratto di affitto ed essendo incontestato che il relativo onere di locazione e spese accessorie pari ad € 1.400 mensili (doc. 1 parte ricorrente) e le utenze di tale casa saranno a carico della signora \_\_\_\_\_ quale assegnataria dell'immobile stesso.

Nessuna statuizione può, invece, essere assunta dal Tribunale, in mancanza di un ragionevole accordo che le parti non hanno voluto, né saputo raggiungere in relazione all'immobile di Milano via \_\_\_\_\_, posto che non costituisce casa familiare. Si



tratta di un cespite che risulta in forza di atto pubblico (confr. visura catastale doc. 2 parte ricorrente) di proprietà della signora \_\_\_\_\_ e di cui il Tribunale dovrà tenere conto ai fini della valutazione della capacità economica della stessa \_\_\_\_\_ che dovrà necessariamente metterlo a reddito, come del resto ha documentato di avere fatto per alcuni mesi dell'anno 2014 con un reddito mensile di € 580 (confr. doc. 3), ancorchè tale voce di reddito non risulta poi nella dichiarazione fiscale dell'anno 2014 (confr. PF2015).

La quantificazione della misura del contributo al mantenimento di \_\_\_\_\_ deve tener conto in applicazione dei criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. innanzitutto della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori come di seguito ricostruita.

La signora \_\_\_\_\_, dipendente di \_\_\_\_\_, dispone di un reddito che è andato progressivamente incrementandosi, risultando dalle dichiarazioni fiscali agli atti un reddito netto medio mensile di € 3.162 per l'anno di imposta 2012 (reddito complessivo € 56.215, imposta netta € 17.231, addizionali € 1.037), di € 3.293 per l'anno di imposta 2013 (reddito complessivo € 59.907, imposta netta € 18.815, addizionali € 1.565) e di € 3.582 per l'anno di imposta 2014 (reddito complessivo € 66.008, imposta netta € 21.290, addizionali € 1.733). E' poi proprietaria, come sopra detto, dell'immobile di Milano via \_\_\_\_\_ che ben potrà mettere a reddito, ricavandone un introito non inferiore a quanto già in passato ottenuto.

Il signor \_\_\_\_\_, docente universitario e libero professionista, dispone di un reddito costituito oltre che dalla sua attività professionale, anche in questo caso in costante aumento, anche dalla locazione della casa di Napoli.

Deve evidenziarsi poi che la ricostruzione che parte resistente fa del suo reddito non è rispondente a quanto risulta dal dato fiscale a partire dall'anno di imposta 2013. Infatti, per il reddito da locazione beneficia del regime fiscale della cedolare secca sicchè tale reddito deve essere aggiunto al reddito da lavoro dipendente costituendo una voce autonoma.

Risulta, infatti, un reddito netto mensile di € 2.828 per l'anno di imposta 2012 (reddito complessivo € 50.372 di cui € 49.173 delle varie voci di reddito da lavoro dipendente e



assimilato e da altre prestazioni occasionali ed € 1.199 da locazione, imposta netta € 15.145, addizionali € 1.281), di € 4.239 di cui € 3.528 da lavoro ed € 711 da locazione per l'anno di imposta 2013 (reddito complessivo € 64.776 per le varie voci di reddito da lavoro dipendente e assimilato, imposta netta € 20.644, addizionali € 1.796 quindi reddito netto mensile di € 3.528 cui deve aggiungersi il reddito da locazione di € 10.800 con cedolare secca di € 2.268 e quindi reddito netto mensile € 711) e di € 4.877 di cui € 4.166 da lavoro ed € 711 da locazione per l'anno di imposta 2014 (reddito complessivo € 78.035 per le varie voci di reddito da lavoro dipendente e assimilato, imposta netta € 25.874, addizionali € 2.168 quindi reddito netto mensile di € 4.166 cui deve aggiungersi il reddito da locazione di € 10.800 con cedolare secca di € 2.268 e quindi reddito netto mensile € 711).

Pur considerando che il resistente allega che l'immobile di Napoli che in precedenza locava sarà destinato a sua abitazione con conseguente venir meno della voce di reddito indicata, lo stesso non dovrà in ogni caso sostenere oneri abitativi. Dispone poi di altra unità immobiliare a Torre Annunziata che per scelta personale ha allegato e non provato avere messo a disposizione della sorella, decisione che in ogni caso non può certo andare a detrimento delle esigenze di mantenimento del figlio.

Devono poi considerarsi le esigenze di vita del minore complessivamente intese, comprese quelle abitative che ora gravano esclusivamente sulla signora e cui, invece, prima partecipava anche il e quelle di accudimento connesse all'età di che ha appena compiuto 6 anni, i tempi di permanenza del figlio con il padre che sono comunque limitati ai week end per ragioni oggettive ed insindacabili, ma che comportano maggiori oneri di accudimento diretto e indiretto della madre che pure lavora e gli oneri economici del padre per i trasferimenti e i soggiorni a Milano in ogni caso contenuti a due fine settimana al mese.

Ritiene, pertanto, il Tribunale equo e proporzionato alla situazione personale e reddituale delle parti come sopra ampiamente ricostruita determinare in € 1.000 mensili la misura del contributo paterno al mantenimento di , oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, prescritte dal medico curante del minori, salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, salvo diverso





la madre, dal 16 luglio 2017 al 31 luglio 2017 con il padre, dal 1 agosto 2017 al 16 agosto 2017 con la madre e dal 17 agosto al 31 agosto con il padre e così ad anni alterni, salvi migliori accordi che i genitori eventualmente raggiungano nell'interesse del figlio;

- 3) assegna la casa familiare, sita in Milano viale \_\_\_\_\_, condotta in locazione, a \_\_\_\_\_ in quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore;
- 4) pone a carico di \_\_\_\_\_, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2015, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 1.000, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione agosto 2016, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, prescritte dal medico curante del minori, salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, salvo diverso accordo, libri di testo, gite scolastiche, materiale di cancelleria di inizio anno) e delle spese per un'attività sportiva e/o educativo-culturale concordate tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni del minore, spese tutte debitamente documentate;
- 5) compensa tra le parti le spese di lite.


Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Provvedimento immediatamente efficace.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il \_\_\_\_\_

Il Giudice Relatore  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Laura Maria Cosmai



Il Presidente  
Dott.ssa Laura Maria Cosmai